



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.

VERONA

* * *

Assemblea straordinaria del 14/15 dicembre 2012

Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 27, 30, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Consoci,

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono dettate da esigenze di aggiornamento del sistema di governo societario nonché dalla necessità di introdurre alcuni adeguamenti per sopravvenute normative.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Nel seguito il Testo Unico della Finanza, D.Lgs. n. 58/1998, e sue successive modificazioni, è per brevità indicato mediante la sigla "TUF".

Art. 27

Le modifiche proposte intendono adeguare il disposto statutario alle attuali previsioni dell'art. 2366 del codice civile e dell'art. 125-*bis* del TUF, come modificati dal D.Lgs. n. 91/2012, che hanno innovato il regime di pubblicità degli avvisi di convocazione per le assemblee delle società cooperative quotate da convocare dopo il 1° gennaio 2013.

È stata anche prevista, al ricorrere delle condizioni individuate dalla legge, la possibilità di convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.

Al terzo comma è stata introdotta la possibilità, prevista dall'art. 126-*bis* del TUF, come modificato dal D.Lgs. n. 91/2012, di formulare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Art. 30

Viene proposta l'introduzione di un comma relativo alla facoltà di attivazione, secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, della partecipazione a distanza dei Soci all'Assemblea mediante sistemi di telecomunicazione, secondo una delle modalità contemplate dalla normativa secondaria e, precisamente, dall'art. 143-*bis* Regolamento Emittenti della CONSOB.

Art. 33

Gli interventi proposti, come quello all'art. 36, principalmente prevedono la – ovvero sono correlati alla – modificazione del regime vigente dei rinnovi del Consiglio di Amministrazione, che attualmente contempla la scadenza ogni anno di un terzo dei Consiglieri (*staggered board*), con l'adozione di un regime di rinnovo integrale contestuale con cadenza triennale.

Ciò in quanto si ritiene, nell'attuale contesto, di meglio assicurare la necessaria stabilità all'azione del Consiglio di Amministrazione di volta in volta eletto, inoltre così allineandosi alla disciplina prevalente tra le società quotate, oltre a consentire una semplificazione dell'applicazione del meccanismo del voto di lista e a rendere più agevole l'osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto in tema di composizione dell'organo.

È altresì proposta una modifica per la specificazione delle modalità di formazione e composizione delle liste nonché per le modalità operative di votazione e di nomina degli Amministratori.

Altri interventi proposti, relativi a profili procedurali, riflettono le modificazioni introdotte al TUF dal già richiamato D.Lgs. n. 91/2012.

Art. 35

Sono state ampliate le incompatibilità funzionali ai fini della limitazione del cumulo degli incarichi.

Art. 36

La modifica proposta è motivata secondo quanto già esposto *sub* art. 33.

Art. 40

Viene proposta una revisione delle situazioni di incompatibilità per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione, in allineamento alle previsioni dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, come convertito, con modificazioni, con Legge n. 214/2011, in tema di c.d. divieto di *interlocking*, e alla luce dei «*Criteri per l'applicazione*» emanati da Banca d'Italia, Consob e Isvap.

Art. 43

Viene proposta una più elevata soglia minima di possesso azionario per poter ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Art. 44

Gli interventi proposti, relativi a profili procedurali, riflettono le modificazioni introdotte al TUF dal già richiamato D.Lgs. n. 91/2012.

Art. 54

Le modifiche proposte precisano che le modificazioni relative agli artt. 33, 35, 36 e 43 avranno efficacia dalla prima Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio convocata successivamente al 1° gennaio 2013.

È coerentemente precisato che, nell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2012, si procederà all'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione secondo le nuove modalità proposte.

*

Le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

* * *

A seguire sono riportate, nella colonna di destra, le modifiche statutarie proposte, a confronto con il testo attualmente vigente degli articoli interessati con evidenza delle parti soppresse, riprodotto nella colonna di sinistra.

MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

TITOLO IV ASSEMBLEE

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato ~~sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF Milano Finanza"~~, nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio **sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.**

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio **di Amministrazione** o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso **di convocazione** pubblicato **con le modalità** e nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, **ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.** La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza

<p>dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;</p> <p>b) la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45;</p> <p>c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;</p> <p>d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.</p>	<p>dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;</p> <p>b) la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45;</p> <p>c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;</p> <p>d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 30</p> <p>Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.</p> <p>Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 30</p> <p>Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.</p> <p>Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.</p>

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

TITOLO V
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica
Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea ~~e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 33.5.~~

33.3 Presentazione delle liste di candidati
Gli Amministratori sono eletti ~~ogni anno~~ sulla base di liste, formate in ~~modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1~~, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica
Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, **durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.**

33.3 Presentazione delle liste di candidati
Gli Amministratori sono eletti, **alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause**, sulla base di liste formate in **osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto**, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, ~~in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo,~~ una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e ~~pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;~~

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e ~~pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;~~

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di **diciotto** candidati, **ordinati in numero progressivo**, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e **messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;**

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e **messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;**

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, ~~pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;~~

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, ~~tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 33.2,~~ alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti ~~i~~ **6** Amministratori sono tratti da tale lista

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista **dei Soci** deve contenere un numero di candidati **comunque non inferiore a tre**, ordinati mediante un numero progressivo, **nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori individuati secondo l'art. 33.1; le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.** (*)

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti **gli** Amministratori sono tratti da tale lista

(*) La parte "in particolare [...] ivi previste" costituisce una precisazione del testo già reso disponibile, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2012.

nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, ~~e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;~~

(d) qualora siano state presentate più liste ~~e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;~~

~~(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza,~~ dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, **5** Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto ~~delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1.~~

nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, **17** Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 **ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione**, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto **di tali disposizioni.**

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguite; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

~~**Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli Amministratori sostituiti.**~~

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF). Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina ~~dei componenti~~ del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF). Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

<p>a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato a quel momento, come attestato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, non inferiore a quello indicato nel medesimo avviso;</p> <p>b) qualora debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi dovranno essere indicati nelle liste in posizione comunque diversa dalla sesta, salva la necessità di nominare sei Consiglieri del genere a quel momento meno rappresentato;</p> <p>e) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>	<p>a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 35</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.</p> <p>I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.</p> <p>Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.</p> <p>I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 35</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.</p> <p>I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.</p> <p>Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.</p> <p>I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p>

<p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.</p>	<p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 36</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili.</p> <p>Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona. Il Presidente, oltre ad esercitare le altre funzioni previste alla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.</p> <p>Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle relazioni istituzionali della stessa.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 36</p> <p>Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona. Il Presidente, oltre ad esercitare le altre funzioni previste alla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.</p> <p>Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle relazioni istituzionali della stessa.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 40</p> <p>Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.</p> <p>Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari, direttori generali, dirigenti di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti,</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 40</p> <p>Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.</p> <p>Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché</p>

<p>nonché esponenti aziendali, direttori generali, dirigenti di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.</p>	<p>esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 43</p> <p>Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 43</p> <p>Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 1000 (mille) azioni della Società.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 44</p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 44</p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o</p>

finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di

finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di

Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società ~~almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.~~

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto ~~dalle vigenti normative.~~

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere

Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società **e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.**

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto **dalla normativa per tempo vigente.**

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere

depositate presso la sede ~~sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente~~ a quello ~~fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.~~ Nel caso in cui sia presentata una sola lista ~~entro tale data~~, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che

depositate presso la sede **della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.** Nel caso in cui **alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste** sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che

abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista

abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista

presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;

(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;

(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;

(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;

(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

<p>20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.</p> <p>21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.</p>	<p>20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.</p> <p>21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.</p>
--	--

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

ARTICOLO 54	ARTICOLO 54
<p>Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.</p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 9 all'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p>	<p>Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.</p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 9 all'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p> <p>Le modifiche introdotte agli artt. 33, 35, 36 e 43 dalla Assemblea dei Soci del [14/15 dicembre 2012] avranno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci, per tale intendendosi anche gli adempimenti preliminari alla stessa, convocata per l'approvazione del bilancio successivamente al 1° gennaio 2013, che quindi procederà al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in conformità alla predette norme come modificate.</p>
<p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riferiti ad ogni</p>	<p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis</p>

~~rinnovo parziale dell'organo~~. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.